



REGOLAMENTO INTERNO

- Art.1 Il patrimonio dell'Associazione è un bene di tutti, pertanto chiunque lo danneggi con dolo e negligenza sarà tenuto a risarcire i danni provocati. Tutti gli associati volontari hanno il dovere di tutelare il buon nome e la reputazione dell'Associazione.
- Art.2 Tutti gli associati volontari sono pregati di segnalare, al Consiglio Direttivo, fatti e comportamenti che possono danneggiare l'immagine dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, a tutela di ciò, nomina due organi di controllo: La Commissione Disciplinare e la Commissione Guida.
- Art.3 Agli associati Volontari, si fa obbligo di una partecipazione effettiva nella misura di otto ore mensili di Servizio o partecipazione attiva alla vita associativa
In caso di impedimento si può disdire la prenotazione fino a 72 ore antecedenti l'inizio del turno avvisando il responsabile dei Servizi.
Ogni due mesi l'associato volontario deve, almeno, svolgere un turno di servizio prefestivo oppure uno festivo. E' demandata al Responsabile dei Volontari la verifica trimestrale del monte ore effettuate.
Qualora le ore previste non siano rispettate il volontario riceverà, nell'arco di un anno, prima due richiami verbali, poi un richiamo scritto seguito dall'eventuale applicazione dell'art. 10 dello Statuto sociale venendo a mancare i requisiti dell'art.8 dello stesso.
- Art.4 Agli Associati Volontari che ricoprono la qualifica di operatori di presidio, si fa obbligo di una partecipazione effettiva nella misura di cinquanta ore annuali, attraverso lo svolgimento di attività interne e di supporto alla Comunità. E' demandato al Responsabile dei Volontari, coadiuvato dal referente, il controllo e il monitoraggio delle ore previste.
Qualora le ore previste non siano rispettate il volontario sarà soggetto all'eventuale applicazione dell'art. 10 dello Statuto sociale venendo a mancare i requisiti dell'art.8 dello stesso.
- Art.5 Gli aspiranti associati volontari devono sostenere il colloquio con un consigliere (nominato dal Consiglio Direttivo) e presentare domanda con relativi documenti compresi quelli per la cartella sanitaria. Entro 60 giorni verrà comunicato loro l'accoglimento o meno della domanda.
- Art.6 Gli aspiranti associati volontari BTP (Barellieri di Trasporto in Prova) verranno considerati definitivi dopo un periodo di prova di sei (6) mesi e comunque, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo il quale li informerà sulle decisioni prese.
- Art.7 Per quanto riguarda l'accettazione di un aspirante associato volontario questi, per poter svolgere servizio in ambulanza, dovrà sostenere un colloquio con il direttore sanitario e seguire l'iter formativo interno vigente; solamente al direttore sanitario spetta concedere o revocare l'idoneità ad operare sui mezzi associativi in qualsiasi veste: Soccorritore di Trasporto (ST), Soccorritore di Emergenza (SE), Autista Soccorritore di Emergenza (ASE), Dipendente, Infermiere.
- Art.8 Nell'ambito del servizio, il capomacchina è sempre il Medico, oppure l'Infermiere, oppure il Soccorritore.

L'equipaggio è tenuto ad osservarne le direttive.

- Art.9 All'inizio del turno di servizio il Soccorritore di Emergenza (Volontario o Dipendente), coadiuvato da tutto l'equipaggio, dovrà effettuare il controllo del vano sanitario compilando la scheda di controllo.
- Art.10 Al termine del turno di servizio, prima della restituzione del veicolo, l'autista deve provvedere ai rifornimenti necessari, alla pulizia dell'abitacolo di guida ed a quella esterna del mezzo. Gli altri componenti dell'equipaggio devono, dal canto loro, disporre del ripristino dei materiali sanitari impiegati, che dovrà essere effettuato presso il presidio ospedaliero di riferimento, della pulizia del vano sanitario ed all'eventuale cambio della biancheria. Il capomacchina è tenuto a segnalare il verificarsi di guasti a carico delle dotazioni o delle strumentazioni a sua disposizione, come da procedura interna. Il mezzo va pertanto sempre lasciato in perfetto ordine affinché possa essere rimesso in regolare servizio.
- A fine turno si fa inoltre obbligo di lasciare i locali di tutti i presidi in ordine e puliti.
- Art.11 Gli associati volontari, nello svolgimento dei servizi, sono tenuti ad indossare la divisa in dotazione e a mantenerla in perfetto stato, con la consapevolezza che il mancato utilizzo, anche di un solo componente della divisa, compromette la relativa copertura assicurativa. Nel caso sia rilevato, dal capomacchina o da un membro della Commissione Qualità, che tale divisa non sia conforme alle comuni norme igieniche, l'associato volontario verrà allontanato momentaneamente dal servizio. Sarà compito del capomacchina o della Commissione Qualità informare il Consiglio Direttivo del disservizio creato.
- Si fa inoltre obbligo di porre in atto, con attenzione, tutti quei provvedimenti di cura e di igiene personali rivolti a non danneggiare l'immagine dell'associazione o ad evitare possibili disservizi. In particolare, si fa obbligo di raccogliere o di legare i capelli qualora lunghi, e di non portare orecchini o altri gioielli voluminosi tali da creare impiccio nel servizio.
- Art.12 Durante il servizio gli associati volontari devono attenersi ai protocolli di igiene vigenti soprattutto per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione dei materiali, dei mezzi e lo smaltimento dei rifiuti, (pungenti e non). I volontari devono presentarsi in servizio in condizioni psico-fisiche non alterate.
- E' fatto divieto assoluto di usare sostanze alteranti prima e durante il servizio (alcool, psicofarmaci, droghe). Inoltre, è severamente vietato fumare su tutti i mezzi e in tutti i locali dell'associazione.
- Art.13 Tutti i volontari, data la delicatezza del servizio che sono chiamati a svolgere, sono tenuti al rispetto della privacy e sono soggetti al segreto professionale, così come previsto dalle leggi vigenti, con riguardo a ogni tipo di informazione di cui vengono a conoscenza.
- Per violazione della privacy l'associato o aspirante tale, potrà essere perseguito a norma di legge.
- Art.14 Gli associati volontari hanno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento, sulla pettorina nell'apposito spazio dedicato, durante lo svolgimento del servizio e all'interno dell'associazione.
- Art.15 L'associato volontario è tenuto a segnare il proprio nome nel calendario di servizio, cercando possibilmente, di colmare i turni scoperti. Il Responsabile dei Servizi ha la facoltà di cancellare d'ufficio, previa comunicazione, il volontario che supera le ore obbligatorie da regolamento, impedendo ad altri volontari di effettuare le ore stabilite.
- Art.16 Lo svolgimento dei turni in estemporanea al di fuori della convenzione è consentito solo previa richiesta da inoltrare al Presidente. Tale richiesta deve pervenire con un preavviso minimo di sette giorni e l'estemporanea stessa può essere organizzata e svolta solo dopo parere favorevole dell'ASL.

Nel caso di turni in estemporanea o legati a turni in convenzione, se consecutivi devono essere coperti dal medesimo equipaggio.

Art.17 Gli associati volontari devono comunicare, tempestivamente eventuali variazioni di documenti personali, residenza e/o recapito telefonico alla Segreteria. Si esonera l'Associazione per ogni disservizio causato da ogni comunicazione non effettuata.

Art.18 Al termine del rapporto associativo, l'Associato volontario è obbligato a restituire tutto il materiale (chiavi e badge se consegnati), gli indumenti avuti in dotazione (divisa, tessere di riconoscimento) escluse le scarpe antinfortunistiche, entro e non oltre 30 giorni.

Art.19 Si fa divieto assoluto a tutti gli associati volontari di usare i telefoni e le apparecchiature elettroniche dell'Associazione salvo che per motivi di servizio e/o autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art.20 Gli associati volontari hanno l'obbligo di rinnovare la quota associativa, stabilita dall'Assemblea dei Soci, entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

Dopo tale data, l'associato volontario verrà dichiarato decaduto dall'Associazione per morosità.

Inoltre, gli associati devono attenersi agli obblighi sanitari vigenti, pena la sospensione di idoneità ad operare sui mezzi associativi. Lo stesso dicasi per la mancata ottemperanza delle direttive date dal Responsabile della Formazione (direttiva stabilite all'interno del Consiglio Direttivo).

Art.21 Qualora un associato volontario non possa, temporaneamente, far fronte agli obblighi di partecipazione attiva alla vita associativa come da Statuto, è tenuto a presentare giustificativo scritto al Responsabile dei Volontari. Detto giustificativo ha la validità massima di sei mesi salvo casi eccezionali. Non si può presentare più di una giustificazione all'anno.

In caso di impedimento dovuto a problemi di salute, il Volontario è tenuto a contattare il Direttore Sanitario che stabilirà il periodo di sospensione dal servizio attivo e ne definirà il rientro.

Art.22 Qualora un'associata volontaria comunichi di essere in gravidanza, ha l'obbligo di astenersi dai servizi. L'astensione dal servizio e dall'associazione non dovrà essere superiore a 24 mesi. Tale periodo potrà essere prolungato previa richiesta e approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La volontaria potrà partecipare in maniera facoltativa ai corsi di aggiornamento e alle attività secondarie dell'Associazione. Qualora la volontaria, al rientro in servizio, non abbia rinnovato il BLS, dovrà ripetere il corso base per poter svolgere servizio in emergenza.

Art.23 Trascorsi sei mesi di lontananza dal Servizio Attivo (Emergenza), l'associato volontario, prima di riprendere il servizio dovrà ottenere i seguenti consensi in base al ruolo che ricopre:

- Autista Soccorritore di Emergenza (ASE): dovrà ottenere l'approvazione del Responsabile della Formazione, che si avvarrà dei formatori guida, e successivamente dovrà sostenere il colloquio con il Direttore Sanitario che, assieme, confermeranno la modalità di reintegro.
- Soccorritore di Emergenza (SE): dovrà sostenere un colloquio con il Direttore Sanitario ed effettuare gli affiancamenti da lui stabiliti, prima di ricoprire il ruolo da esso precedentemente ricoperto.
- Soccorritore di Trasporto (ST): dovrà sostenere un colloquio con il Responsabile della Formazione che stabilirà il numero di affiancamenti necessari per rientrare in servizio attivo.

Art.24 L'assenza ingiustificata dal servizio verrà segnalata dall'equipaggio di turno al Responsabile dei Volontari che prenderà gli eventuali provvedimenti necessari

Art.25 Qualora il Consiglio Direttivo riceva una segnalazione in merito ad un comportamento scorretto da parte di uno o più volontari, demanda alla Commissione Disciplinare la convocazione dei suddetti.

Dopo aver convocato il/i volontario/i ed esaminato le circostanze, la Commissione Disciplinare propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da applicare. Sarà quest'ultimo, tramite votazione a porte chiuse, a decidere tra le seguenti:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sospensione temporanea dal servizio
- Espulsione

I provvedimenti disciplinari sono appellabili tramite comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto.

Art.26 Per ogni infrazione o incidente stradale sarà la Commissione Guida a proporre al Consiglio Direttivo i provvedimenti del caso, regolamentati all'art. 30.

Art.27 L'autista è responsabile della guida, del funzionamento e dell'integrità del veicolo affidatogli per tutto il servizio.

Art.28 L'autista, all'inizio di ogni turno di servizio, deve accertarsi del regolare funzionamento del veicolo avvalendosi dell'apposita scheda di controllo. Eventuali guasti elettrici o meccanici devono essere segnalati come da procedura interna.

Art.29 E' fatto divieto di svolgere servizio in ambulanza con più di quattro addetti a bordo. Sul sedile anteriore, oltre all'autista, può prendere posto una sola persona che, comunque, dovrà allacciare le cinture di sicurezza. Durante lo svolgimento del servizio, con il paziente a bordo, è facoltà dell'autista fare salire un accompagnatore dello stesso che, preferibilmente, prenderà posto a fianco dell'autista e farà uso delle cinture di sicurezza. L'autista deve pertanto verificare, prima e durante il servizio, la rispondenza di dette disposizioni.

Il capomacchina (Medico, Infermiere, Soccorritore) è tenuto ad assistere il paziente durante qualsiasi tipo di trasporto (quindi anche quando trattasi di semplice dimissione) restandogli sempre accanto. E' fatto obbligo a tutti i trasportati l'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Art.30 Durante i servizi di emergenza d'istituto i sistemi di segnalazione acustica (sirena) e visiva (lampeggianti) vanno utilizzati sempre contemporaneamente nelle modalità previste dal codice della strada

Art.31 L'autista, anche nei casi in cui svolga un servizio in emergenza, deve sempre condurre il veicolo osservando le norme di comune prudenza e cautela. La guida del mezzo deve, in ogni caso, avvenire senza causare pericolo per gli altri utenti della strada e per le persone trasportate.

Art.32 L'autista, qualora durante il servizio avvenga un sinistro stradale che coinvolga il veicolo dell'associazione, o nel caso in cui questo venga danneggiato per qualsiasi altro motivo, indipendentemente dall'entità del danno, deve comunicare l'evento al Responsabile degli Automezzi e compilare l'apposito modulo. Questi, al termine del turno, deve redigere altresì un'apposita relazione di servizio che va immediatamente consegnata al Responsabile degli Automezzi che avvisa, in caso di sinistro stradale, il Presidente che convocherà entro 7 giorni la Commissione Guida, composta da almeno 3 membri, deliberati dal Consiglio Direttivo, per esaminare il suddetto rapporto.

- Art.33 La Commissione Guida, sentito l'autista interessato, dovrà proporre al Consiglio Direttivo l'eventuale sanzione da applicare che potrà consistere nella sua sospensione dalla guida dei veicoli dell'associazione per un periodo che andrà da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi fino alla revoca dell'abilitazione stessa nei casi più gravi. Tale provvedimento non assolverà l'associato volontario dallo svolgere un regolare servizio con altre mansioni. I provvedimenti stabiliti saranno appellabili tramite comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
- Art.34 L'infermiere, in possesso dell'abilitazione alla guida, potrà svolgere mansioni di autista solo se in equipaggio sarà presente un'altra figura sanitaria equivalente o superiore. In ogni altra situazione dovrà operare da soccorritore.
- Art. 35 Al raggiungimento dell'80esimo anno di età, non è più possibile mantenere la qualifica di socio volontario, in quanto viene meno la copertura assicurativa necessaria e obbligatoria allo svolgimento delle attività associative.
- Art.36 Per quanto non è previsto dal presente regolamento interno si fa riferimento allo statuto, alle leggi vigenti e al Codice Civile.
- Art.37 Il presente regolamento ha valore esecutivo (in base alle norme dello statuto dell'associazione) per gli associati volontari della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura, a partire dalla data del 22 Aprile 2021, come approvato dall'Assemblea ordinaria dei Volontari del 21 Aprile 2021.
- Tutti gli associati hanno il dovere di rispettarlo e di farlo rispettare.